

Deliberazione della Giunta Regionale 23 novembre 2018, n. 34-7928

**LR 16/2008 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale), articolo 3, comma 1, lettera a). Modificazioni alla D.G.R. n. 17-7510 del 07/09/2018 a seguito del recepimento delle osservazioni della Commissione Europea.**

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Premesso che:

- la Giunta regionale con deliberazione n. 17-7510 del 7/09/2018 ha disposto, tra l'altro:

1) di approvare gli "Indirizzi e criteri per il finanziamento delle attività di studio, ricerca e sperimentazione applicata nel settore del tartufo 2018-2020 ai sensi della legge regionale 16/2008 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale), articolo 3, comma 1, lettera a)", di cui all'allegato A alla stessa deliberazione;

2) di stabilire che il finanziamento di cui al punto 1 avviene ai sensi del Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (G.U.UE serie L, n. 193 del 1 luglio 2014) con particolare riferimento:

2.1) all'articolo 21 (Aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione), paragrafo 2, 3 e 4, secondo i quali gli aiuti sono destinati ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, ad attività dimostrative e ad azioni di informazione prevedendo un elenco dei costi ammissibili nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto dimostrativo; paragrafo 6 secondo il quale gli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze e di informazione dispongono delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tali funzioni; paragrafo 8 secondo il quale l'intensità di aiuto non supera il 100% dei costi ammissibili e nel caso dei progetti dimostrativi di cui al paragrafo 3, lettera d) dell'articolo 21 del Regolamento (UE) n. 702/2014, l'importo massimo dell'aiuto è limitato a 100.000 euro nell'arco di tre esercizi fiscali;

2.2) all'articolo 31 (Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale), paragrafo 2 e 3, secondo i quali il progetto sovvenzionato deve essere di interesse per tutte le imprese attive nello specifico settore o comparto agricolo e forestale e le cui informazioni devono essere pubblicate su Internet; paragrafo 4 che prevede la messa a disposizione dei risultati su Internet dalla data di conclusione del progetto o dalla data in cui eventuali informazioni su tali risultati sono fornite ai membri di un particolare organismo, a seconda di cosa avvenga prima. I risultati restano a disposizione su Internet per un periodo di almeno cinque anni dalla data di conclusione del progetto sovvenzionato; paragrafo 5, 6 e 7 secondo i quali gli aiuti sono concessi direttamente all'organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza individuando un elenco dei costi ammissibili e prevedendo che l'intensità di aiuto non superi il 100% dei costi ammissibili;

2.3) all'articolo 7 (Intensità di aiuto e costi ammissibili), paragrafo 2 secondo il quale l'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA;

- in data 24/09/2018 si è provveduto, tramite la piattaforma SANI2, alla trasmissione alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 702/2014, della sintesi delle informazioni relative alla misura di aiuto di cui alla sopra menzionata D.G.R. n. 17-7510 del 7/09/2018, nonché il link al sito web regionale per l'accesso alla documentazione integrale della misura di aiuti di Stato, al fine della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea;

preso atto che la Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea ha inviato con lettera del 01/10/2018 le osservazioni della Commissione Europea in relazione alla misura di aiuto citata; considerato che dall'esame delle osservazioni inviate, si ritiene opportuno recepire le indicazioni proposte e pertanto procedere alle modificazioni della già citata D.G.R. n. 17-7510 del 7/09/2018 come di seguito riportato.

Il dispositivo è integrato con i seguenti punti;

- dopo il punto 2) è aggiunto il seguente (in riferimento alle osservazioni di cui ai punti (1) e (2) della sopra citata lettera della Commissione Europea):

2.0) all'articolo 1 (Campo di applicazione), paragrafo 1, lettera a) secondo il quale gli aiuti di cui alla presente deliberazione sono concessi solo alle PMI e paragrafo 5, lettera a) secondo il quale è escluso il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno e paragrafo 6 secondo il quale il regime di aiuti di cui alla presente deliberazione non si applica alle imprese in difficoltà;

- dopo il punto 2.1) è aggiunto il seguente (in riferimento alle osservazioni di cui al punto (3) della lettera della Commissione Europea):

2.1bis) ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014, articolo 21 (Aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione), gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili nell'ambito del paragrafo 3:

a) spese per l'organizzazione di azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari e coaching), attività dimostrative e azioni di informazione;

b) spese di viaggio e soggiorno e diaria dei partecipanti;

c) costi di prestazione di servizi di sostituzione durante l'assenza dei partecipanti;

d) nel caso di progetti dimostrativi in relazione agli investimenti:

i) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10% dei costi ammissibili totali dell'intervento in questione;

ii) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;

iii) spese generali collegate alle spese di cui ai punti i) e iii), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, per una entità massima pari all'8% della somma delle voci precedenti;

iv) acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizioni di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.

Gli aiuti di cui al paragrafo 3, lettere a) e c), non comportano pagamenti diretti ai beneficiari e sono erogati ai prestatori dei servizi di trasferimento di conoscenze e delle azioni di informazione.

I costi di cui al paragrafo 3, lettera d), sono ammissibili solo nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto dimostrativo. Sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto dimostrativo, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati.

- dopo il punto 2.2) è aggiunto il seguente (in riferimento alle osservazioni di cui al punto (3) della lettera della Commissione Europea):

2.2bis) ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014, articolo 31 (Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale) gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili nell'ambito del paragrafo 6:

a) spese di personale relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;

b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il

progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;

c) costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;

d) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e i servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;

e) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto per una entità massima pari al 8% della somma delle voci precedenti;

Gli aiuti alla ricerca nel settore agricolo sono concessi direttamente all'organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza e non saranno versati ai beneficiari finali.

Ritenuto, inoltre, di provvedere alla sostituzione integrale dell'allegato A "Indirizzi e criteri per il finanziamento delle attività di studio, ricerca e sperimentazione applicata nel settore del tartufo 2018-2020 ai sensi della legge regionale 16/2008 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale), articolo 3, comma 1, lettera a)" alla D.G.R. n. 17-7510 del 7/09/2018 al fine di procedere al recepimento delle osservazioni formulate dalla Commissione Europea mantenendo, al contempo, chiarezza e semplicità di consultazione del testo.

Ritenuto di riportare di seguito, per analoga finalità, le modifiche inserite.

Il punto 1.4 (L'individuazione delle proposte progettuali) è sostituito dal seguente (in riferimento alle osservazioni di cui al punto (5) della lettera della Commissione Europea):

Sulla base delle disponibilità delle risorse finanziarie, le proposte progettuali di ricerca, sperimentazione, dimostrazione e divulgazione nel settore del tartufo e della tartufigicoltura, al fine di essere ammesse al finanziamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge regionale 16/2008, sono individuate mediante una delle seguenti modalità:

- il bando pubblico per progetto;
- l'attività negoziata o a regia regionale;
- la partecipazione a programmi interregionali, nazionali e internazionali.

Il punto 1.6 (Le tipologie di spese ammissibili) è sostituito dal seguente in riferimento alle osservazioni di cui al punto (4) della lettera della Commissione Europea):

Le tipologie di spese ammissibili sono le seguenti:

- per i progetti di ricerca e sperimentazione - articolo 31 del Regolamento (UE) n. 702/2014

- spese di personale relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto (paragrafo 6, lettera a));

- costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati (paragrafo 6 lettera b));

- costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute (paragrafo 6 lettera c));

- costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e i servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto (paragrafo 6 lettera d));
- spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto (paragrafo 6 lettera e)) per una entità massima pari al 8% della somma delle voci precedenti;

- per i progetti dimostrativi - articolo 21 del Regolamento (UE) n. 702/2014

- spese per l'organizzazione di azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari e coaching), attività dimostrative e azioni di informazione (paragrafo 3 lettera a));
- spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti (paragrafo 3 lettera b));
- costi di prestazione di servizi di sostituzione durante l'assenza dei partecipanti (paragrafo 3 lettera c));
- nel caso di progetti dimostrativi in relazione agli investimenti:
  - costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % dei costi ammissibili totali dell'intervento in questione (paragrafo 3 lettera d) punto i));
  - acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato (paragrafo 3 lettera d) punto ii));
  - spese generali collegate alle spese di cui ai due punti precedenti, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica (paragrafo 3 lettera d) punto iii)), per una entità massima pari all'8% della somma delle voci precedenti;

Gli aiuti di cui al paragrafo 3, lettere a) e c) del Regolamento (UE) 702/2014 non comportano pagamenti diretti ai beneficiari e sono erogati ai prestatori dei servizi di trasferimento di conoscenze e delle azioni di informazione.

I costi di cui al paragrafo 3, lettera d) dello stesso regolamento, sono ammissibili solo nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto dimostrativo. Sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto dimostrativo, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati, ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014 articolo 31, paragrafo 6 lettera b).

Il punto 2.4 (Gli aspetti finanziari) è sostituito dal seguente in riferimento alle osservazioni di cui al punto (6) della lettera della Commissione Europea):

I costi ammessi del progetto sono sostenuti da:

- a) finanziamento regionale;
- b) autofinanziamento del gruppo di ricerca;
- c) cofinanziamento da parte di sponsor.

Il finanziamento regionale è erogato nell'intensità e secondo le modalità di rendicontazione descritte al punto 1.7.

Il gruppo di ricerca assicura l'autofinanziamento, ossia la parte dei costi ammessi non coperti dal finanziamento regionale.

Al progetto possono inoltre aderire soggetti pubblici e/o privati (sponsor) che non partecipano alle attività ma le cofinanziano. Il cofinanziamento di sponsor pubblico riduce la percentuale di finanziamento regionale. Il cofinanziamento di sponsor privato riduce l'autofinanziamento del gruppo di ricerca.

Il costo del personale dipendente da Istituzioni pubbliche di ricerca potrà essere finanziato al massimo per un 20% dei relativi costi ammessi.

Il punto 3.4 (Gli aspetti finanziari) è sostituito dal seguente (in riferimento alle osservazioni di cui al punto (6) della lettera della Commissione Europea):

Il finanziamento regionale può essere:

a) una copertura al 100% della spesa ammessa, erogata annualmente su presentazione di fattura e della documentazione comprovante l'avvenuto svolgimento delle attività ed i risultati ottenuti, secondo quanto stabilito in convenzione;

b) un contributo fino al 90% dei costi ammessi ed erogato annualmente su presentazione di rendiconto contabile delle spese effettuate (come definito al precedente punto 1.7) e della documentazione comprovante l'avvenuto svolgimento delle attività ed i risultati ottenuti, secondo quanto stabilito in convenzione.

Il progetto può essere sostenuto da soggetti non partecipanti pubblici o privati (sponsor) che assicurano un cofinanziamento che integra e, di conseguenza, riduce quello regionale.

Per i progetti a contributo (punto b precedente) il cofinanziamento di sponsor pubblico riduce la percentuale di finanziamento regionale, mentre il cofinanziamento di sponsor privato riduce l'autofinanziamento del gruppo di ricerca.

Il costo del personale dipendente da Istituzioni pubbliche di ricerca potrà essere finanziato al massimo per un 20% dei relativi costi ammessi.

Richiamato che, ai sensi dell'articolo 9 del già citato Regolamento (UE) n. 702/2014, è necessario trasmettere alla Commissione europea il link al testo integrale della misura di aiuto modificata.

Ritenuto, pertanto, di:

- approvare le modificazioni della D.G.R. n. 17-7510 del 7/09/2018 sopra illustrate, in recepimento delle osservazioni della Commissione Europea stabilendo, per motivi di chiarezza e adeguamento del testo, di provvedere alla sostituzione integrale dell'Allegato A alla stessa.

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Attestata la regolarità amministrativa e contabile del presente provvedimento ai sensi della DGR 17 ottobre 2016, n. 1-4046.

Per le ragioni esposte in premessa;

la Giunta Regionale, unanime,

*delibera*

- di integrare, al fine di recepire le osservazioni delle Commissione Europea, il dispositivo della D.G.R. n. 17-7510 del 7/09/2018 come segue:

- dopo il punto 2) è aggiunto il seguente (in riferimento alle osservazioni di cui ai punti (1) e (2) della lettera della Commissione Europea in data 01/11/2018):

2.0) all'articolo 1 (Campo di applicazione), paragrafo 1, lettera a) secondo il quale gli aiuti gli aiuti di cui alla presente deliberazione sono concessi solo alle PMI e paragrafo 5, lettera a) secondo il quale è escluso il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno e paragrafo 6 secondo il quale il regime di aiuti di cui alla presente deliberazione non si applica alle imprese in difficoltà;

- dopo il punto 2.1) è aggiunto il seguente (in riferimento alle osservazioni di cui al punto (3) della lettera della Commissione Europea):

2.1bis) ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014, articolo 21 (Aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione), gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili nell'ambito del paragrafo 3:

- a) spese per l'organizzazione di azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari e coaching), attività dimostrative e azioni di informazione;
- b) spese di viaggio e soggiorno e diaria dei partecipanti;
- c) costi di prestazione di servizi di sostituzione durante l'assenza dei partecipanti;
- d) nel caso di progetti dimostrativi in relazione agli investimenti:
  - i) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % dei costi ammissibili totali dell'intervento in questione;
  - ii) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;
  - iii) spese generali collegate alle spese di cui ai punti i) e iii), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, per una entità massima pari all'8% della somma delle voci precedenti;
  - iv) acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizioni di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.

Gli aiuti di cui al paragrafo 3, lettere a) e c), non comportano pagamenti diretti ai beneficiari e sono erogati ai prestatori dei servizi di trasferimento di conoscenze e delle azioni di informazione.

I costi di cui al paragrafo 3, lettera d), sono ammissibili solo nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto dimostrativo. Sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto dimostrativo, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati.

- dopo il punto 2.2) è aggiunto il seguente (in riferimento alle osservazioni di cui al punto (3) della lettera della Commissione Europea):

2.2bis) ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014, articolo 31 (Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale) gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili nell'ambito del paragrafo 6:

- a) spese di personale relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;
- b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;
- c) costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;
- d) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e i servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
- e) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto per una entità massima pari al 8% della somma delle voci precedenti.

Gli aiuti alla ricerca nel settore agricolo e forestale sono concessi direttamente all'organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza e non saranno versati ai beneficiari finali;

- di approvare, in sostituzione dell'Allegato A alla suddetta D.G.R. n. 17-7510 del 7/09/2018, l'Allegato A "Indirizzi e criteri per il finanziamento delle attività di studio, ricerca e

sperimentazione applicata nel settore del tartufo 2018-2020 ai sensi della legge regionale 16/2008 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale), articolo 3, comma 1, lettera a)”, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al fine di procedere al recepimento delle osservazioni formulate dalla Commissione Europea mantenendo, al contempo, chiarezza e semplicità di consultazione del testo, (in riferimento alle osservazioni di cui ai punti (4), (5) e (6) della lettera);

- di demandare al Settore Foreste l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell'art. 26 co. 1, del D.lgs. n. 33/2013.

(omissis)

Allegato

**Indirizzi e criteri per il finanziamento delle attività di studio, ricerca e sperimentazione applicata nel settore del tartufo 2018-2020 ai sensi della legge regionale 16/2008 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale), articolo 3, comma 1, lettera a)**

## 1 - Indirizzi generali

### 1.1 Linee obiettivo

Le linee obiettivo, di seguito individuate, sono considerate i temi primari sui quali la Regione Piemonte intende puntare, per il triennio 2018-2020, la propria attenzione in coerenza con le "linee guida prioritarie per l'impostazione dei futuri progetti di ricerca" individuate nell'ambito del Piano nazionale della filiera del tartufo, che ha ricevuto parere favorevole dalla Conferenza Unificata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il 22/02/2018.

Le proposte progettuali di ricerca, sperimentazione, dimostrazione e divulgazione nel settore del tartufo e della tartuficoltura, al fine di essere ammesse al finanziamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge regionale 16/2008, sulla base delle presenti disposizioni, devono, pertanto, coordinarsi con le suddette linee guida prioritarie, come di seguito riportate:

1) Salvaguardia ambientale e gestione degli ambienti produttivi naturali

L'obiettivo che si pone questa linea di ricerca è quello di censire e caratterizzare gli ambienti produttivi, sperimentare le modalità colturali del bosco mirate espressamente al mantenimento e miglioramento dell'habitat e all'incremento produttivo del tartufo o al recupero produttivo (micoselvicoltura), in particolare per la salvaguardia degli ambienti produttivi di *T. magnatum*, unico tartufo a non essere ancora coltivato con successo.

2) Studio e conservazione della biodiversità tartufigola e di quella microbica ad essa associata

L'obiettivo che si propone questa linea di ricerca è la caratterizzazione della biodiversità tartufigola e microbica ad essa associata ed il suo monitoraggio spazio-temporale con metodologie di campionamento appropriate a livello statistico.

3) Miglioramento quali-quantitativo delle produzioni in tartufigole coltivate e sviluppo di modelli previsionali

La produzione di tartufi nelle tartufigole coltivate viene sempre più a compensare la mancanza di prodotto in ambiente naturale, soprattutto per quanto riguarda *T. melanosporum* e *T. aestivum*. Tale situazione non è ancora raggiungibile per *T. magnatum* poiché i tentativi di coltivarlo sono andati spesso incontro a fallimento.

Quindi sarebbe opportuno mettere in atto una ricerca applicata che si concentri su:

- sviluppo di tecniche di coltivazione specifiche per *T. magnatum*;
- perfezionamento delle tecniche di inoculazione miceliare e selezione genetica di ceppi in relazione alle caratteristiche pedoclimatiche delle stazioni di impianto per un miglioramento degli standard produttivi;
- applicazione delle conoscenze acquisite con gli studi di biodiversità microbica in ambito naturale per migliorare la qualità del prodotto e favorire la permanenza del tartufo negli ambienti tartufigeni.

4) Sviluppo di protocolli innovativi per la certificazione dei prodotti della filiera tartufigola

Il rischio di frode e di erronea identificazione dei tartufi motiva fortemente l'esigenza di una tracciabilità affidabile lungo tutta la filiera tartufigola. In tal senso gli sforzi dovrebbero essere indirizzati alla realizzazione di una carta d'identità univoca per ogni zona geografica vocata, comprendente

un approfondimento dell'habitat della tartufaia, il bouquet aromatico distintivo della specie e dell'area geografica d'origine e la diversità genetica dei ceppi fungini. In tal senso la ricerca si potrebbe articolare attraverso le seguenti proposte di studio:

- Tracciabilità geografica dei tartufi pregiati mediante analisi dei composti volatili; questi dati potranno essere correlati con l'analisi della biodiversità genetica; per alcune specie di tartufo l'associazione fra composti volatili e profilo genetico potrebbe portare all'individuazione di genotipi/ecotipi qualitativamente superiori rispetto ai prodotti esistenti attualmente sul mercato;
- Caratterizzazione dei profili aromatici nelle fasi di sviluppo e maturazione dei carpofori di diverse specie di *Tuber* mediante analisi dei composti volatili, al fine di riuscire a risalire al tempo trascorso dalla raccolta dei corpi fruttiferi ed una valorizzazione del prodotto nel grado di maturazione ottimale;
- Produzione di modelli omologati di tracciabilità molecolare per la tutela delle produzioni regionali/nazionali. Sviluppo di nuovi marker molecolari per l'identificazione certa di diverse specie di *Tuber* in ogni stadio del ciclo vitale, in preparati alimentari, in conservati ed in piantine micorrizzate.

## 1.2 Azioni prioritarie

Le azioni da sviluppare prioritariamente sono le seguenti:

- censimento e caratterizzazione degli ambienti produttivi, e sperimentazione delle modalità colturali del bosco mirate espressamente al mantenimento e miglioramento dell'habitat e all'incremento produttivo del tartufo o al recupero produttivo (micoselvicoltura), in particolare per la salvaguardia degli ambienti produttivi di *T. magnatum*;
- caratterizzazione della biodiversità microbica degli habitat tartufigeni e suo monitoraggio in correlazione con le azioni di gestione degli ambienti produttivi naturali indicati al precedente punto a);
- perfezionamento del protocollo di certificazione delle piante micorrizzate condiviso a livello interregionale;
- sviluppo di protocolli innovativi per la certificazione di qualità dei prodotti della filiera del tartufo.

## 1.3 Le tipologie di attività finanziabili

Ricerca: progetti volti alla creazione di nuove conoscenze. Sono esclusi gli studi di fattibilità.

Sperimentazione: progetti che consentono la valutazione di conoscenze e innovazioni sul territorio regionale.

Dimostrazione: progetti che consentono la diffusione e l'adozione sul territorio regionale di conoscenze ed innovazioni tecniche consolidate.

## 1.4 L'individuazione delle proposte progettuali

Sulla base delle disponibilità delle risorse finanziarie, le proposte progettuali di ricerca, sperimentazione, dimostrazione e divulgazione nel settore del tartufo e della tartuficoltura, al fine di essere ammesse al finanziamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge regionale 16/2008, sono individuate mediante una delle seguenti modalità:

- il bando pubblico per progetto;
- l'attività negoziata o a regia regionale;
- la partecipazione a programmi interregionali, nazionali e internazionali.

## 1.5 I soggetti proponenti

Il soggetti proponenti, costituiti in gruppo di ricerca, possono appartenere alle seguenti tipologie:

- a) organismo di ricerca, ai sensi della disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01) è un soggetto senza scopo di lucro quale un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo stato giuridico o dalla sua fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie.
- b) organismo tecnico, ossia un soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:
- Società a partecipazione regionale che svolgono ricerca e sperimentazione nel campo del tartufo e della tartuficoltura;
  - Istituti e scuole forestali e agrarie;
  - Associazioni di cercatori di tartufo, di tartuficoltori e loro unioni;
  - Consorzi operanti nel settore;
  - Società di servizi operanti nel settore.

## 1.6 Le tipologie di spese ammissibili

Le tipologie di spese ammissibili sono le seguenti:

- per i progetti di ricerca e sperimentazione - articolo 31 del Regolamento (UE) n. 702/2014

- spese di personale relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto (paragrafo 6, lettera a));
- costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati (paragrafo 6 lettera b));
- costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute (paragrafo 6 lettera c));
- costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e i servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto (paragrafo 6 lettera d));
- spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto (paragrafo 6 lettera e)) per una entità massima pari al 8% della somma delle voci precedenti;

- per i progetti dimostrativi - articolo 21 del Regolamento (UE) n. 702/2014

- spese per l'organizzazione di azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari e coaching), attività dimostrative e azioni di informazione (paragrafo 3 lettera a));
- spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti (paragrafo 3 lettera b));
- costi di prestazione di servizi di sostituzione durante l'assenza dei partecipanti (paragrafo 3 lettera c));

- nel caso di progetti dimostrativi in relazione agli investimenti:
  - costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % dei costi ammissibili totali dell'intervento in questione (paragrafo 3 lettera d) punto i));
  - acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato (paragrafo 3 lettera d) punto ii);
  - spese generali collegate alle spese di cui ai due punti precedenti, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica (paragrafo 3 lettera d) punto iii)), per una entità massima pari all'8% della somma delle voci precedenti.

Gli aiuti di cui al paragrafo 3, lettere a) e c) del Regolamento (UE) 702/2014 non comportano pagamenti diretti ai beneficiari e sono erogati ai prestatori dei servizi di trasferimento di conoscenze e delle azioni di informazione.

I costi di cui al paragrafo 3, lettera d) dello stesso regolamento, sono ammissibili solo nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto dimostrativo. Sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto dimostrativo, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati, ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014 articolo 31, paragrafo 6 lettera b).

### 1.7 Intensità del finanziamento regionale e modalità di rendicontazione

Con intensità del finanziamento si intende l'importo lordo del finanziamento espresso in percentuale dei costi ammessi del progetto.

Tipologie organizzative	Intensità del finanziamento regionale
Bando per progetto	80,00%
Attività negoziata	Fino al 100%
Partecipazione a programmi interregionali, nazionali e internazionali	Fino al 100%

Il cofinanziamento regionale è riconosciuto come percentuale dei costi ammessi del progetto. La rendicontazione avviene mediante la presentazione di un rendiconto contabile delle spese effettuate che deve essere approvato dall'organo deliberante del Soggetto beneficiario (consiglio d'amministrazione, consiglio di dipartimento, ecc.). La documentazione contabile giustificativa relativa a tali spese resta agli atti del Soggetto beneficiario per 5 anni ed è a disposizione per i successivi controlli. Il controllo degli aspetti contabili sarà effettuato secondo normativa vigente.

### 1.8 Il legame con il territorio

Le tematiche di ricerca devono essere collegate alle peculiarità ed alle esigenze del territorio piemontese.

I progetti devono essere svolti sul territorio regionale, o, nel caso di partecipazione a programmi interregionali, nazionali e internazionali riguardare temi di interesse regionale, con esclusione delle attività di gestione ed elaborazione dati, nonché di determinazioni analitiche specialistiche.

## 2 – Bandi di ricerca

Il **bando per progetto** consiste nella individuazione da parte della Regione, in coerenza con le linee obiettivo e sentiti i diversi soggetti interessati, di un tema specifico per il quale la Regione richiede pubblicamente la presentazione di un progetto.

Valgono le seguenti indicazioni.

## **2.1 L'organizzazione del progetto**

Il progetto è realizzato da un gruppo di ricerca costituito da:

- un soggetto capofila, che coordina il progetto;
- uno o più partecipanti.

## **2.2 Il coordinamento del progetto**

Il progetto è coordinato da un soggetto capofila che è unico referente per la Regione e beneficiario del finanziamento regionale.

Il soggetto capofila coordina il gruppo di lavoro, presenta una scheda descrittiva e un preventivo di spesa complessivi per il progetto, assicura il buon funzionamento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi, stipula un contratto (convenzione) con la Regione, provvede al pagamento delle attività dei partecipanti.

La proposta di progetto presentata deve contenere tutte le informazioni organizzative, tecnico-scientifiche e finanziarie relative all'intera durata del progetto.

Il soggetto capofila individua:

- un coordinatore (persona fisica) responsabile della ricerca che presenta un curriculum che assicuri la sua idoneità alla copertura del ruolo;
- un referente scientifico, facente parte di una delle Istituzioni scientifiche, che si assuma la responsabilità degli aspetti metodologici e della validazione dei risultati dell'intero progetto.

Il coordinatore può coincidere con il referente scientifico.

## **2.3 La durata del progetto**

In relazione alle caratteristiche del progetto, la sua durata potrà essere fino a 36 mesi e verrà specificata all'interno del bando.

## **2.4 Gli aspetti finanziari**

I costi ammessi del progetto sono sostenuti da:

- a) finanziamento regionale;
- b) autofinanziamento del gruppo di ricerca;
- c) cofinanziamento da parte di sponsor.

Il finanziamento regionale è erogato nell'intensità e secondo le modalità di rendicontazione descritte al punto 1.7.

Il gruppo di ricerca assicura l'autofinanziamento, ossia la parte dei costi ammessi non coperti dal finanziamento regionale.

Al progetto possono inoltre aderire soggetti pubblici e/o privati (sponsor) che non partecipano alle attività ma le cofinanziano. Il cofinanziamento di sponsor pubblico riduce la percentuale di finanziamento regionale. Il cofinanziamento di sponsor privato riduce l'autofinanziamento del gruppo di ricerca.

Il costo del personale dipendente da Istituzioni pubbliche di ricerca potrà essere finanziato al massimo per un 20% dei relativi costi ammessi.

## **2.5 I rapporti contrattuali**

La Regione stipula una sola convenzione per ogni progetto, con il soggetto capofila, di durata pari a quella del progetto, ma provvede comunque ad impegni e liquidazioni su base annuale, coerentemente con lo stato di avanzamento del progetto. Il soggetto capofila riceve il finanziamento regionale per l'intero gruppo di ricerca e gestisce i rapporti con i partecipanti.

## **2.6 L'apertura dei bandi**

L'apertura dei bandi avviene mediante Determinazione della Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica, in cui, fra l'altro, sono indicati i tempi e le modalità di presentazione delle proposte.

## **3 - L'attività negoziata o a regia regionale**

L'attività negoziata prevede che la Regione possa, per progetti a ricaduta regionale oppure necessari a fare fronte a situazioni particolari (per rilevanza scientifica o per opportunità tecnico-economica) o di emergenza, costituire e finanziare un gruppo di ricerca specifico.

Il finanziamento regionale può raggiungere il 100% dei costi ammessi del progetto.

### **3.1 L'organizzazione del progetto**

Ogni progetto è realizzato da un gruppo di ricerca costituito da:

- un soggetto capofila, che coordina il progetto;
- uno o più partecipanti.

Il ruolo di soggetto capofila è assunto dalla Regione Piemonte che può trasferirlo, unitamente al coordinamento del progetto, a un partecipante che opera secondo le modalità previste al precedente punto 2.2.

Nel caso in cui la Regione Piemonte sia soggetto capofila, i partecipanti producono e inviano alla Regione una scheda descrittiva e un preventivo di spesa per le attività di loro competenza e per l'intera durata del progetto. La Regione provvederà all'armonizzazione dei documenti ricevuti in una scheda di progetto unitaria che deve contenere tutte le informazioni organizzative, tecnico-scientifiche e finanziarie relative all'intero progetto.

### **3.2 La durata del progetto**

La durata del progetto può essere fino a 36 mesi.

### **3.3 I rapporti contrattuali**

La Regione stipula una convenzione con ogni partecipante o unicamente con il soggetto capofila, di durata pari a quella del progetto, ma provvede comunque ad impegni e liquidazioni su base annuale (coerentemente con lo stato di avanzamento del progetto).

### **3.4 Gli aspetti finanziari**

Il finanziamento regionale può essere:

- a) una copertura al 100% della spesa ammessa, erogata annualmente su presentazione di fattura e della documentazione comprovante l'avvenuto svolgimento delle attività ed i risultati ottenuti, secondo quanto stabilito in convenzione;
- b) un contributo fino al 90% dei costi ammessi ed erogato annualmente su presentazione di rendiconto contabile delle spese effettuate (come definito al precedente punto 1.7) e della

documentazione comprovante l'avvenuto svolgimento delle attività ed i risultati ottenuti, secondo quanto stabilito in convenzione.

Il progetto può essere sostenuto da soggetti non partecipanti pubblici o privati (sponsor) che assicurano un cofinanziamento che integra e, di conseguenza, riduce quello regionale.

Per i progetti a contributo (punto b precedente) il cofinanziamento di sponsor pubblico riduce la percentuale di finanziamento regionale, mentre il cofinanziamento di sponsor privato riduce l'autofinanziamento del gruppo di ricerca.

Il costo del personale dipendente da Istituzioni pubbliche di ricerca potrà essere finanziato al massimo per un 20% dei relativi costi ammessi.

#### **4 – La partecipazione a programmi interregionali, nazionali e internazionali**

La Regione Piemonte può partecipare a programmi extraregionali, nel rispetto delle linee obiettivo individuate al precedente paragrafo 1.1, per promuovere e sostenere progetti di interesse regionale nell'ambito di programmi coordinati e finanziati a livello internazionale, nazionale o interregionale attenendosi alle modalità di presentazione delle proposte previste dai diversi programmi.

#### **5 – Struttura competente**

È demandata alla Direzione Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica l'adozione di tutti i provvedimenti attuativi conseguenti all'approvazione degli indirizzi e dei criteri sopra esposti.